

Il consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che ratifica la Convenzione Onu

Lotta alla corruzione allargata

Si estende la responsabilità amministrativa delle imprese

Le nuove norme

Articolo 3 (Modifiche al codice penale)

1. All'art. 322-bis, comma secondo, n. 2, del codice penale, dopo le parole: «operazioni economiche internazionali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria»

Articolo 4 (Modifiche al dlgs n. 231/2001)

Dopo l'articolo 25-sexies del dlgs n. 231/2001 è inserito il seguente: «Articolo 25-septies. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote»

Articolo 5 (Modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 740 del cpp è inserito il seguente:

«Articolo 740-bis (Devoluzione a uno stato estero delle cose confiscate).

2. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero adottato il provvedimento di confisca»

DI MARCO GASPARINI

Il governo intensifica la lotta alla corruzione e al riciclaggio di danaro sporco estendendo la responsabilità amministrativa delle imprese a nuove fattispecie di reato e ponendo obblighi più stringenti a carico delle banche e delle istituzioni finanziarie. Le nuove misure di prevenzione sono contenute in un ddl approvato ieri dal consiglio dei ministri che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione entrata in vigore il 14 dicembre del 2005. Il provvedimento contiene anche alcune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In particolare viene ampliata la portata dell'art. 322-bis del c.p. riguardante la corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni internazionali pubbliche al fine di ricomprendervi anche la fattispecie di chi offra danaro o 'altre utilità' allo scopo di conservare un'attività economica o finanziaria. Disposizioni più stringenti anche nei confronti delle imprese e delle persone giuridiche che non controllino puntualmente l'attività dei propri dipendenti o rappre-

sentanti legali.

Il ddl, infatti, estende anche alle aziende l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal dlgs n. 231/2001 nel caso in cui venga commesso il reato di false dichiarazioni o di omissione di comunicazioni dovute all'autorità giudiziaria (art. 377-bis del codice penale). Il ddl introduce inoltre nuove modalità per la confisca dei beni provenienti da attività di corruzione dei pubblici ufficiali a livello internazionale. L'autorità giudiziaria dovrà inoltre dare esecuzione ai provvedimenti adottati da altri Paesi allo scopo di favorire il recupero dei beni assoggettati a misure di sequestro cautelativo o conservativo.

È opportuno, tuttavia, sottolineare, che il ddl di ratifica va a inserirsi nell'ambito di una cornice normativa che ha già recepito all'interno del nostro ordinamento varie disposizioni di tipo preventivo. All'interno della Convenzione sono, infatti, contenute ulteriori disposizioni self-executing, (rese automaticamente operative a partire dall'entrata in vigore della nuova legge) ma già previste da altre fonti normative come

la legge n. 197 del 1991 che ha posto a carico degli enti creditizi e finanziari l'obbligo di sottoporre a identificazione la clientela che effettui operazioni bancarie superiori a 12.500 euro. I settori di intervento della Convenzione, composta di 71 articoli, è del resto molto vasto, si va da quello degli appalti pubblici a quello privato, sono inoltre inclusi i professionisti giuridico contabili (notai, avvocati, consulenti del lavoro, ragionieri e commercialisti) peraltro già assoggettati agli obblighi della normativa anti-riciclaggio dal decreto legislativo n. 374/1999 e dal decreto legislativo n. 56 del 2004.

—riproduzione riservata—

